



nel merito: in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Padova resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 2184/2016 del 16 giugno 2016, depositata in data 16 giugno 2016 e comunicata in data 20 giugno 2016, premesse le declaratorie del caso, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,

a) accertarsi e dichiararsi che il versamento di € 15.000,00 in data 22.01.2014, per tutti i motivi esposti nelle proprie scritture difensive, costituisce un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in subordine accertarsi e dichiararsi l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall.;

b) accertarsi e dichiararsi che il versamento di € 46.200,00 in data 20.02.2014, per tutti i motivi esposti nelle proprie scritture difensive, è inefficace ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall.;

e per l'effetto condannarsi la convenuta signora Laura [redacted] a restituire alla curatela la somma di € 61.200,00, aumentata di rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata, in gradato subordine dalla data del pagamento, del fallimento o della domanda.

In via istruttoria: si chiede sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a carico di Banca Friuladria Credit Agricole e di Unipol Banca s.p.a. l'esibizione delle garanzie fideiussorie rilasciate in favore di detti istituti da parte della signora Laura [redacted] in ordine ai rapporti con la società [redacted] s.r.l.

Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto irrilevanti ed inammissibili.

Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

**Per parte appellata:**

Nel merito



Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e confermarsi i capi della sentenza impugnata, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto;

In via istruttoria

Ai sensi dell'art. 702 quater cpc, pur ritenendo che l'infondatezza dell'appello de quo risulti "per tabulas" da quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e dalla documentazione prodotta, per tuziorismo defensionale, si chiede che

1) vengano escussi a testimoni i signori:

LUISA, ..... CRISTINA .....

in ordine alle circostanze indicate nei paragrafi sub nn. 2-3 della comparsa di costituzione e risposta precedute da "Vero che". 2) venga ordinata, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione di copia fronte retro dei seguenti assegni agli istituti di credito in appresso riportati:

- assegno circolare di euro 15.000,00 del 22/01/2014 tratto sul c/c presso Banca Popolare di Vicenza (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado);
- assegno circolare di Euro 8.200,00 versato in data 21/11/2013 nel c/c presso Banca Popolare di Vicenza (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado);
- assegno di Euro 22.769,32 versato in data 12/3/2014 nel c/c presso Banca Friuladria (cfr. doc. n. 3 fascicolo di primo grado);
- assegno circolare di Euro 2.000,00 versato in data 21/02/2014 c/c presso Banca Unipol (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado);
- assegno circolare di Euro 46.200,00 del 20/02/2014 tratto sul c/c presso Banca Popolare di Vicenza nonchè, alla luce del fatto che trattasi del medesimo assegno e, per conferma, assegno circolare di Euro 46.200,00 versato il 21/02/2014 c/c presso Banca Unipol (cfr. docc. nn. 2-4 fascicolo di primo grado);



nonché esibizione della distinta di versamento di euro 700,00 avvenuta in data 20/11/2013 nel c/c presso Banca Popolare di Vicenza (cfr. doc. n. 5 fascicolo di primo grado).

IN OGNI CASO: spese e compensi professionali interamente rifusi oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art.702 bis cpc, il Fallimento [redacted] srl con socio unico si rivolgeva al Tribunale di Padova per sentire dichiarare l'inefficacia ex art.67 l.f. dei seguenti pagamenti effettuati a favore di Laura [redacted] nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento:

- €15.000,00 effettuato in data 22/1/14;
- €46.200,00 effettuato in data 20/2/14.

Instaurato il contraddittorio e costituita regolarmente Laura [redacted], con ordinanza n.3875/16 del 16/6/16, il Giudice rigettava la domanda ritenendo provato che le somme, pur prelevate dalla [redacted] da un conto della società fallita, acceso presso BPVi, erano state versate in altri conti correnti, intestati alla medesima società, con conseguente utilizzo a fini sociali.

Con atto di citazione notificato in data 18/7/16, il Fallimento [redacted] srl proponeva tempestivo appello; Laura [redacted] ritualmente costituita con comparsa depositata il 22/11/16, resisteva al gravame.

La Corte, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 6/12/18, tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi ex art.190 cpc.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



Come risulta dalla visura camerale prodotta, Laura [redacted] era amministratore unico nonché unico socio di [redacted] srl, società dichiarata fallita con sentenza n. [redacted] del [redacted] 14 dal Tribunale di Padova (v. doc.3 appellante).

Il curatore fallimentare di detta società, avviando la presente controversia, ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia ex art.67 l.f. dei seguenti pagamenti effettuati a favore di Laura [redacted] nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento:

- €.15.000,00 effettuato in data 22/1/14 mediante emissione di assegno circolare con la dicitura "*restituzione finanziamento soci*" con addebito sul conto corrente acceso dalla società presso Banca Popolare di Vicenza (cfr. doc.4 ric.);
- €.46.200,00 effettuato in data 20/2/14 mediante assegno circolare addebitato sul medesimo conto, senza alcuna causale (v. doc.5 ric.).

Ha precisato che la conoscenza dello stato di insolvenza della C [redacted] srl era ricavabile dalla qualità di socio ed amministratore unico della C [redacted] nonché da una serie di elementi indiziari quali:

- la intimazione di sfratto per morosità subita dalla società, che aveva portato la [redacted], quale legale rappresentante, alla restituzione ai proprietari dell'immobile ove era esercitata l'attività;
- i numerosi protesti levati a carico della società (doc.11 ric.);
- i decreti ingiuntivi e atti di precetto notificati alla società (v. docc.7-8-9 ric.).

La resistente, costituendosi, ha giustificato il prelievo delle somme sostenendo di averle trasferite in altri conti della fallita al fine di evitare che tali importi venissero pignorati dai creditori i quali, verso la fine dell'anno 2013, avevano iniziato azioni di recupero forzoso del credito (v. memoria difensiva 20/5/16, pag. 3).

Con la sentenza impugnata, il primo Giudice ha rigettato la domanda ritenendo provato che la C [redacted] avesse versato quanto prelevato dal conto di BPVi su altri



conti della società per cui le somme erano rimaste nella disponibilità della società che le aveva potute utilizzare per fini inerenti all'attività sociale.

\*\*\*

In primo luogo, va rilevato che non sono in discussione i prelevamenti di cui il fallimento chiede la revoca: la stessa [redacted] ha confermato di aver effettuato i suddetti prelievi “*..su consiglio dell'allora contabile dell'azienda, rag. [redacted]*”

[redacted] *..al fine di evitare che ... tali importi potessero essere pignorati dai creditori*” ed ha precisato di aver riversato tutto in conti correnti della società [redacted] srl per saldare debiti della società e non per pagare debiti personali.

L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato che le somme, oggetto dei prelievi, non erano rimaste nella disponibilità sociale ma erano state versate in conti della società al fine di pagare debiti assunti dalla [redacted] come garante.

L'appello è fondato.

Risulta che le somme di cui si discute, prelevate dal conto intestato alla società [redacted] srl presso BPVi, sono state destinate al pagamento di obbligazioni che la [redacted] aveva assunto in qualità di garante della società dalla medesima rappresentata. Infatti:

- €15.000,00, prelevati in data 22/1/14 dal conto presso BPVi, in base a quanto affermato dalla stessa [redacted], sono stati versati da quest'ultima sul conto corrente intestato alla società presso Banca Friuladria Credit Agricole in data 12/3/14 con la causale “*versamento [redacted] Laura in qual. garante onor.firm.*” (v. all.3 appellante);



- €.46.200,00, prelevati in data 20/2/14 dal conto presso BPVi, in base a quanto affermato dalla [redacted] sono stati versati in pari data da quest'ultima sul conto corrente intestato alla società presso Unipol Banca spa con la causale "versamento [redacted] Laura in qualità di garante "(v. all.4 appellante).

Vi è, dunque, prova documentale che i versamenti presso altri conti della società sono stati effettuati per estinguere obbligazioni che gravavano sulla [redacted], quale fideiussore della società.

Tanto basta per ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.67 l.fall., contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice nell'ordinanza qui impugnata.

Infatti, risulta che i prelevamenti siano avvenuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento nella dichiarata consapevolezza da parte della [redacted] socio ed amministratore unico di ([redacted] srl, dello stato di insolvenza di detta società (lo spostamento di liquidità avveniva proprio al fine di tentare di salvare la società sottraendo le somme alla garanzia dei creditori).

Ne consegue che l'ordinanza deve essere riformata nella parte in cui rigetta la domanda ex art.67 l.fall. del Fallimento ([redacted] srl; detta domanda, invece, va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento dei seguenti pagamenti effettuati da Laura ([redacted] a favore di sé stessa mediante prelevamento dal conto corrente presso BPVi, intestato alla società [redacted] srl:

- €.15.000,00 effettuato in data 22/1/14;

- €.46.200,00 effettuato in data 20/2/14,

per complessivi €.61.200,00, somma che Laura ([redacted] è condannata a restituire al fallimento, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Non può essere accolta la domanda di condanna alla rivalutazione della somma in quanto



*l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito (Cass. 12850/18).*

Per quanto riguarda le spese processuali, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, e vanno liquidate ex D.M. 55/14 in base al valore della controversia (€.61.200,00), tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.

**p.q.m.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza n.3875/16 emessa dal Tribunale di Padova in data 16/6/16, dichiara l'inefficacia dei seguenti pagamenti effettuati da Laura [redacted] a favore di sé stessa mediante prelevamento dal conto corrente presso BPVi, intestato alla società

[redacted] srl:

- €.15.000,00 effettuato in data 22/1/14;

- €.46.200,00 effettuato in data 20/2/14.

2. condanna Laura [redacted] alla restituzione a favore del fallimento della [redacted] complessiva di € 61.200,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

3. condanna Laura [redacted], alla rifusione delle spese processuali a favore di Fallimento [redacted] srl liquidate, per il primo grado in €. 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% su detto compenso per spese generali, e, per il



presente grado di giudizio, in €. 9.500,00 per compenso professionale, oltre 15% su detto compenso per spese generali, oltre ad €.106,36 per spese imponibili ed €.1.173,70 per anticipazioni.

Venezia, 23/4/19

Il Presidente

*Guido Santoro*

Il Consigliere rel. est.

*Caterina Passarelli*

